

## Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Conclusa a Roma il 4 novembre 1950

Approvata dall'Assemblea federale il 3 ottobre 1974<sup>2</sup>

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974

(Stato 1° giugno 2010)

*I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell'Europa,*

considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

considerato che il fine del consiglio dell'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'uomo a cui essi si appellano;

risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1** Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

<sup>1</sup> Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta. Il testo originale inglese può essere ottenuto presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. (RU 1975 614).

<sup>2</sup> Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

**Titolo I: Diritti e libertà****Art. 2** Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

- a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
- b) per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

**Art. 3** Divieto di tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.

**Art. 4** Divieto di schiavitù e lavori forzati

1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:

- a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;
- b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

**Art. 5** Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

- b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;
  - c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
  - d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
  - e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
  - f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
  3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
  4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.
  5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

#### **Art. 6**           Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata

3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
  - b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
  - c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
  - d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
  - e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

**Art. 7** Nessuna pena senza legge

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

**Art. 8** Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

**Art. 9** Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

**Art. 10** Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

**Art. 11** Libertà di riunione ed associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

**Art. 12** Diritto al matrimonio

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto.

**Art. 13** Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

**Art. 14** Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

**Art. 15** Deroga in caso di emergenze

1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2 salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure hanno cessato d'esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

**Art. 16** Restrizione all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all'attività politica degli stranieri.

**Art. 17** Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

**Art. 18** Limitazioni dell'uso di restrizioni ai diritti

Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

## **Titolo II:<sup>3</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo**

### **Art. 19** Istituzione della Corte

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, dappresso denominata «la Corte». Essa opera in modo permanente.

### **Art. 20** Numero dei giudici

La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti contraenti.

### **Art. 21** Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.
3. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompatibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un'attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.

### **Art. 22** Elezione dei giudici

1. I giudici vengono eletti dall'Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.
2. ... 4

### **Art. 23<sup>5</sup>** Durata del mandato e revoca

1. I giudici vengono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.
3. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.
4. Nessun giudice può essere revocato dall'incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. n. 11 dell'11 mag. 1994, approvato dall'AF il 12 giu. 1995, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU **1998** 2993 2992; FF **1995** 1 835).

<sup>4</sup> Abrogato dall'art. 1 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, con effetto dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

**Art. 24<sup>6</sup>** Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni e organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.
2. Quando siede nella composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che svolgono le loro funzioni sotto la supervisione del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

**Art. 25<sup>7</sup>** Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria:

- a) elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti: possono essere rieletti;
- b) istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato;
- c) elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti;
- d) adotta il regolamento della Corte;
- e) elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri;
- f) presenta l'istanza di cui al paragrafo 2 dell'articolo 26.

**Art. 26<sup>8</sup>** Giudice unico, comitati, sezioni e sezione allargata

1. Per l'esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede nella composizione di giudice unico, in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici e in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.
2. Su istanza dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, mediante decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero dei giudici delle sezioni.
3. Un giudice che siede in qualità di giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l'Alta Parte contraente a titolo della quale tale giudice è stato eletto.
4. Il giudice eletto a titolo di un'Alta Parte contraente parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata. In caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte tra quelle figuranti su una lista previamente presentata da tale Parte.

<sup>6</sup> Originario art. 25. Nuovo testo giusta l'art. 4 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

<sup>7</sup> Originario art. 26. Aggiornato dall'art. 5 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

<sup>8</sup> Originario art. 27. Nuovo testo giusta l'art. 6 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).



5. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando una causa è deferita alla sezione allargata in virtù dell'articolo 43, non può sedere nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dell'Alta Parte interessata.

**Art. 27<sup>9</sup>** Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame.

2. La decisione è definitiva.

3. Se non dichiara irricevibile o non cancella dal ruolo un ricorso, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una sezione per ulteriore esame.

**Art. 28<sup>10</sup>** Competenza dei comitati

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 può, con voto unanime:

- a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame; o
- b) dichiararlo ricevibile e pronunciare nel contempo una sentenza sul merito, se la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.

2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

3. Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte alla procedura non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1.b.

**Art. 29** Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito

1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù degli articoli 27 e 28 e non viene emessa alcuna sentenza in virtù dell'articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Introdotta dall'art. 7 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta l'art. 8 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta l'art. 9 cpv. 1 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.<sup>12</sup>

3. ...<sup>13</sup>

### **Art. 30** Trasferimento di competenza alla sezione allargata

Se la causa pendente innanzi ad una sezione solleva una questione grave relativa all'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una contraddizione rispetto ad una sentenza precedentemente emessa dalla Corte, la sezione in qualsiasi momento precedente all'emissione della sua sentenza può trasferire la competenza alla sezione allargata, a meno che una delle Parti non si opponga.

### **Art. 31** Poteri della sezione allargata

La sezione allargata:

- a) si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell'articolo 33 o dell'articolo 34 allorché la causa le è stata deferita da una sezione in virtù dell'articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell'articolo 43;
- b)<sup>14</sup> si pronuncia sulle questioni per le quali il Comitato dei Ministri ha adito la Corte in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4; e
- c)<sup>15</sup> esamina le richieste di parere presentate in virtù dell'articolo 47.

### **Art. 32** Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34, 46 e 47.<sup>16</sup>

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.

### **Art. 33** Cause interstatali

Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta violazione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un'altra Alta Parte contraente.

<sup>12</sup> Per. introdotto dall'art. 9 cpv. 2 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

<sup>13</sup> Abrogato dall'art. 9 cpv. 3 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, con effetto dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

<sup>14</sup> Introdotta dall'art. 10 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

<sup>15</sup> Originaria lett. b).

<sup>16</sup> Aggiornato dall'art. 11 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

**Art. 34** Ricorsi individuali

La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l'esercizio effettivo di questo diritto.

**Art. 35** Criteri di ricevibilità

1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l'esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 quando:

- a) è anonimo, o
- b) è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di composizione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 qualora:

- a) lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo; o
- b)<sup>17</sup> il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l'esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la reiezione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale.

4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può procedere in tal senso in ogni fase della procedura.

**Art. 36** Intervento di terzi

1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze.

2. Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un'Alta Parte contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta l'art. 12 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

3. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, il Commissario per i Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze.<sup>18</sup>

**Art. 37** Cancellazione dei ricorsi dal ruolo

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione che:

- a) il ricorrente non intenda più mantenerlo; o
- b) la controversia sia stata risolta; o
- c) per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato continuare l'esame del ricorso.

La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.

2. La Corte può decidere di riscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.

**Art. 38<sup>19</sup>** Esame della causa

La Corte esamina la causa con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede a un'indagine, per la cui conduzione efficace le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie.

**Art. 39<sup>20</sup>** Composizione amichevole

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della causa che si ispiri al rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 è riservata.

3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri, che controlla l'esecuzione dei termini della composizione amichevole previsti dalla decisione.

<sup>18</sup> Introdotta dall'art. 13 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta l'art. 14 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta l'art. 15 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

**Art. 40** Udienze pubbliche ed accesso ai documenti

1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida diversamente in circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati in archivio sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

**Art. 41** Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione.

**Art. 42** Sentenze delle sezioni

Le sentenze delle sezioni divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 paragrafo 2.

**Art. 43** Rinvio alla sezione allargata

1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata.
2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.

**Art. 44** Sentenze definitive

1. La sentenza della sezione allargata è definitiva.
2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:
  - a) quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allargata; o
  - b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della causa alla sezione allargata; o
  - c) quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell'articolo 43.
3. La sentenza definitiva viene pubblicata.

**Art. 45** Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.
2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

**Art. 46<sup>21</sup>** Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà d'interpretazione di tale sentenza, può adire la Corte affinché essa si pronunci su tale questione d'interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.
4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, può, dopo aver ammonito detta Parte, deferire alla Corte, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di sedere nel Comitato, la questione del rispetto da parte di tale Stato membro dell'obbligo di cui al paragrafo 1.
5. Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri affinché esamini le misure da adottare. Se la Corte accerta che non vi è stata una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri, il quale dichiara concluso il suo esame.

**Art. 47** Pareri

1. La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri su questioni giuridiche concernenti l'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell'introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

**Art. 48** Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta l'art. 16 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

**Art. 49** Motivazione dei pareri

1. I pareri della Corte devono essere motivati.
2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.
3. I pareri della Corte vengono trasmessi al Comitato dei Ministri.

**Art. 50** Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

**Art. 51** Privilegi e immunità dei giudici

I giudici, durante l'esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa<sup>22</sup> e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo.

**Titolo III:<sup>23</sup> Disposizioni diverse****Art. 52** Richieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio dell'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

**Art. 53** Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o ad altri Accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

**Art. 54** Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.<sup>24</sup>

**Art. 55** Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'ap-

<sup>22</sup> RS **0.192.030**

<sup>23</sup> Originario Tit. V. Aggiornato dall'art. 1 del Prot. n. 11 dell'11 mag. 1994, approvato dall'AF il 12 giu. 1995, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU **1998** 2993 2992; FF **1995** I 835).

<sup>24</sup> RS **0.192.030**

plicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

#### **Art. 56** Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione salvo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della Convenzione.

#### **Art. 57** Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

#### **Art. 58** Denuncia

1. Un'Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le Alte Parti Contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.
3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere membro del Consiglio d'Europa.



4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

**Art. 59** Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.<sup>25</sup>

3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.<sup>26</sup>

4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.<sup>27</sup>

5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.<sup>28</sup>

Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

*(Seguono le firme)*

<sup>25</sup> Introdotta dall'art. 17 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU **2009** 3067 3065, **2010** 1241; FF **2005** 1913).

<sup>26</sup> Originario n. 2.

<sup>27</sup> Originario n. 3.

<sup>28</sup> Originario n. 4.

**Campo d'applicazione il 14 giugno 2006<sup>29</sup>**

| Stati partecipanti   | Ratifica     |      | Entrata in vigore |      |
|--|--------------|------|-------------------|------|
| Albania  | 2 ottobre    | 1996 | 2 ottobre         | 1996 |
| Andorra*   | 22 gennaio   | 1996 | 22 gennaio        | 1996 |
| Armenia*   | 26 aprile    | 2002 | 26 aprile         | 2002 |
| Austria*   | 3 settembre  | 1958 | 3 settembre       | 1958 |
| Azerbaijan*  | 15 aprile    | 2002 | 15 aprile         | 2002 |
| Belgio   | 14 giugno    | 1955 | 14 giugno         | 1955 |
| Bosnia e Erzegovina  | 12 luglio    | 2002 | 12 luglio         | 2002 |
| Bulgaria   | 7 settembre  | 1992 | 7 settembre       | 1992 |
| Cipro  | 6 ottobre    | 1962 | 6 ottobre         | 1962 |
| Croazia*   | 5 novembre   | 1997 | 5 novembre        | 1997 |
| Danimarca  | 13 aprile    | 1953 | 3 settembre       | 1953 |
| Estonia*   | 16 aprile    | 1996 | 16 aprile         | 1996 |
| Finlandia*   | 10 maggio    | 1990 | 10 maggio         | 1990 |
| Francia*   | 3 maggio     | 1974 | 3 maggio          | 1974 |
| Georgia  | 20 maggio    | 1999 | 20 maggio         | 1999 |
| Germania   | 5 dicembre   | 1952 | 3 settembre       | 1953 |
| Grecia   | 28 novembre  | 1974 | 28 novembre       | 1974 |
| Irlanda*   | 25 febbraio  | 1953 | 3 settembre       | 1953 |
| Islanda  | 29 giugno    | 1953 | 3 settembre       | 1953 |
| Italia   | 26 ottobre   | 1955 | 26 ottobre        | 1955 |
| Lettonia   | 27 giugno    | 1997 | 27 giugno         | 1997 |
| Liechtenstein*   | 8 settembre  | 1982 | 8 settembre       | 1982 |
| Lituania   | 20 giugno    | 1995 | 20 giugno         | 1995 |
| Lussemburgo  | 3 settembre  | 1953 | 3 settembre       | 1953 |
| Macedonia  | 10 aprile    | 1997 | 10 aprile         | 1997 |
| Malta*   | 23 gennaio   | 1967 | 23 gennaio        | 1967 |
| Moldova*   | 12 settembre | 1997 | 12 settembre      | 1997 |
| Monaco*  | 30 novembre  | 2005 | 30 novembre       | 2005 |
| Norvegia   | 15 gennaio   | 1952 | 3 settembre       | 1953 |
| Paesi Bassi  | 31 agosto    | 1954 | 31 agosto         | 1954 |
| Antille olandesi <sup>a</sup>                                | 1° dicembre  | 1955 | 31 dicembre       | 1955 |
| Polonia  | 19 gennaio   | 1993 | 19 gennaio        | 1993 |
| Portogallo*  | 9 novembre   | 1978 | 9 novembre        | 1978 |
| Regno Unito*   | 8 marzo      | 1951 | 3 settembre       | 1953 |
| Akrotiri e Dhekelia <sup>a c</sup>                           | 1° aprile    | 2004 | 1° maggio         | 2004 |
| Anguilla <sup>a b d</sup>                                    | 23 ottobre   | 1953 | 23 novembre       | 1953 |
| Bermuda <sup>a b d</sup>                                     | 23 ottobre   | 1953 | 23 novembre       | 1953 |
| Georgia del Sud e Isole Sandwich<br>del Sud <sup>a b e</sup> | 23 ottobre   | 1953 | 23 novembre       | 1953 |
| Gibilterra <sup>a b e</sup>                                  | 23 ottobre   | 1953 | 23 novembre       | 1953 |

<sup>29</sup> Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

| Stati partecipanti  | Ratifica     |      | Entrata in vigore |      |
|---|--------------|------|-------------------|------|
| Guernese <sup>a b f</sup>   | 23 ottobre   | 1953 | 23 novembre       | 1953 |
| Isola di Man <sup>a c</sup>   | 23 ottobre   | 1953 | 23 novembre       | 1953 |
| Isole Caimane <sup>a f</sup>  | 23 ottobre   | 1953 | 23 novembre       | 1953 |
| Isole Falkland <sup>a b c</sup>   | 23 ottobre   | 1953 | 23 novembre       | 1953 |
| Isole Turche e Caicos <sup>a d</sup>                                    | 23 ottobre   | 1953 | 23 novembre       | 1953 |
| Isole Vergini britanniche <sup>a</sup>                                  | 23 ottobre   | 1953 | 23 novembre       | 1953 |
| Jersey <sup>a c</sup>   | 23 ottobre   | 1953 | 23 novembre       | 1953 |
| Montserrat <sup>a b d</sup>   | 23 ottobre   | 1953 | 23 novembre       | 1953 |
| Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) <sup>a b d</sup> | 23 ottobre   | 1953 | 23 novembre       | 1953 |
| Repubblica Ceca*  | 18 marzo     | 1992 | 1° gennaio        | 1993 |
| Romania   | 20 giugno    | 1994 | 20 giugno         | 1994 |
| Russia*   | 5 maggio     | 1998 | 5 maggio          | 1998 |
| San Marino*   | 22 marzo     | 1989 | 22 marzo          | 1989 |
| Serbia*   | 3 marzo      | 2004 | 3 marzo           | 2004 |
| Slovacchia*   | 18 marzo     | 1992 | 1° gennaio        | 1993 |
| Slovenia  | 28 giugno    | 1994 | 28 giugno         | 1994 |
| Spagna*   | 4 ottobre    | 1979 | 4 ottobre         | 1979 |
| Svezia  | 4 febbraio   | 1952 | 3 settembre       | 1953 |
| Svizzera  | 28 novembre  | 1974 | 28 novembre       | 1974 |
| Turchia   | 18 maggio    | 1954 | 18 maggio         | 1954 |
| Ucraina*  | 11 settembre | 1997 | 11 settembre      | 1997 |
| Ungheria  | 5 novembre   | 1992 | 5 novembre        | 1992 |

\* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet del Consiglio d'Europa:  
<http://conventions.coe.int/Treaty/ITA/v3DefaultITA.asp>  
 oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

<sup>a</sup> Dichiarazione d'applicazione giusta l'art. 56.

<sup>b</sup> Dichiarazione conforme all'art. 34.

<sup>c</sup> Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56.

<sup>d</sup> Rinnovazione della dichiarazione d'accettazione della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56 par. 4 per cinque anni dal 14 gen. 2006

<sup>e</sup> Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56, dal 14 gen. 2006.

<sup>f</sup> Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56, dal 23 feb. 2006.

